

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1349

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE LORENZO GIOVANNI

Presentata il 21 aprile 1969

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica e la successiva legge 16 novembre 1963, n. 1622, istitutiva del « ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio », prevedono l'avanzamento normalizzato, secondo cui tutti gli ufficiali dei ruoli normali dovrebbero raggiungere almeno il grado di colonnello, ritenuto il traguardo medio della carriera, ed avere anche la possibilità di raggiungere il vertice dei ruoli.

Purtroppo ciò non si verifica per la quasi totalità degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, per essere stati reclutati nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale o durante la guerra stessa, si presentano alla valutazione in età avanzata rispetto al profilo di carriera previsto dalla vigente legge d'avanzamento.

Da ciò deriva che annualmente molti ufficiali, presi in esame per l'avanzamento e dichiarati idonei al grado superiore, vengono colpiti dai limiti di età nell'anno della valutazione e collocati in ausiliaria senza conseguire la meritata promozione.

Ad ovviare a tale inconveniente, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è intervenuta la legge 14 novembre 1967, n. 1145, che prevede la promozione di quegli

ufficiali che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o più volte, i quali, non potendo conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore, con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti da detti limiti.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è intervenuta la legge 23 gennaio 1968, n. 22, che, all'articolo 2, ha esteso ad essi le disposizioni della sopracitata legge 14 novembre 1967, n. 1145, per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che si trovano nelle stesse condizioni, e per quelli iscritti nei quadri di avanzamento, che non possono conseguire la promozione perché inesorabilmente colpiti dai limiti di età prima della formazione delle vacanze necessarie nel grado superiore, non c'è stato finora alcun provvedimento del genere.

Trattasi, in sostanza, di ufficiali che non hanno demeritato nel corso della loro carriera e che — giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore — non possono conseguire la promozione prima del raggiungimento dei limiti di età.

Il fenomeno anzidetto si esaurirà nel giro di 6 o 7 anni, dopo i quali l'avanzamento degli ufficiali troverà piena normalizzazione nel-

l'applicazione integrale della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Poiché il provvedimento in favore di questa benemerita categoria di ufficiali persegue

fini umanitari e sociali, si ritiene equo ovviare a tale disparità di trattamento con la presente proposta di legge alla quale mi auguro non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore, giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, i quali non possono conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o più volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire un'ulteriore valutazione perché raggiunti dai limiti di età sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica transitati nell'« a disposizione » ai sensi del sesto e settimo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i quali non possono conseguire la promozione in detta posizione perché raggiunti dai limiti di età sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in posizione di ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi nel quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.